



Istituto d'Istruzione Superiore "Giancardi - Galilei - Aicardi"

Via F. Petrarca, 7 – 17021 Alassio (SV) Tel. 0182.470224
Cod. Mecc. SVIS00700N C.F. 90013500096
www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it
e-mail: svis00700n@istruzione.it PEC: svis00700n@pec.istruzione.it



IPSEOA "F.M. Giancardi"
Via F. Petrarca, 7 – Alassio

Sezioni Associate:
ITT "G. Galilei"
Reg. Rapalline, 32 – Albenga

IPSASR "D. Aicardi"
P.le S. Bernardino, 1 – Albenga

Circolare n° 51

A tutto il personale della scuola

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore)- Personale della scuola.
Anno Solare 2024 (1° gennaio - 31 dicembre).

In data 20 dicembre 2021 è stato sottoscritto presso l' Ufficio Scolastico Regionale della Liguria il *Contratto Integrativo Regionale* relativo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) – triennio 2022/2023/2024.

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è tutto il personale della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell'anno scolastico, fino al termine delle lezioni e / o dell'attività didattica.

Le domande per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, relativi all'anno solare 2024, devono essere presentate **entro il termine del 15 novembre 2023** utilizzando l'apposito modello allegato, da compilarsi in ogni sua parte. In mancanza delle indicazioni necessarie per l'individuazione del motivo della richiesta, la stessa non potrà essere presa in considerazione.

Allegati:

- 1) Modello per la presentazione delle domande per l'anno solare 2024;
- 2) Contratto Collettivo Integrativo Regionale – 150 ore permessi studio.
- 3) Bando 150 ore 2024.

Il Dirigente Scolastico
Dott. SALZA Massimo

IIS "Giancardi-Gallei-Aicardi" ALASSIO
 Prot. 0010676 del 07/11/2023
 I-1 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Genova, data segnatura

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
 di ogni ordine e grado della Liguria

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria

Alle OO.SS. del comparto scuola

All' Ufficio Comunicazione – Sede

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) – Dirigenti Scolastici e personale della scuola. **Anno Solare 2024 (1° gennaio - 31 dicembre).**

In data 20 dicembre 2021 è stato sottoscritto presso questo Ufficio Scolastico Regionale il Contratto Integrativo Regionale relativo alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) – triennio 2022/2023/2024.

Nel C.I.R. sono indicati i criteri per la concessione e fruizione dei permessi in oggetto. Per tutto quanto in esso non previsto si rinvia alla normativa e alla contrattazione nazionale.

L'art. 4 – lettera b- del suddetto C.I.R., a seguito dell'incontro fra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali del 02/11/2023, è stato integrato come segue: "corsi TFA/PAS" va intesa nel senso "dei percorsi di specializzazione sul sostegno di durata almeno annuale (D.M. 249/2010 artt. 5 e 13 e successivi modificazioni e integrazioni) e in subordine dei percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, valutati per i 60 CFU, di cui al DPCM 4 agosto 2023, pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023".

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è tutto il personale della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell'anno scolastico, fino al termine delle lezioni e / o dell'attività didattica.

Le domande per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, relativi all'anno solare 2024, devono essere presentate entro il termine del **15 novembre 2023** utilizzando l'apposito modello allegato, da compilarsi in ogni sua parte. In mancanza delle indicazioni necessarie per l'individuazione del motivo della richiesta, la stessa non potrà essere presa in considerazione.

Le domande del personale scolastico non dirigenziale dovranno essere presentate all' Istituzione scolastica di servizio, la quale provvederà, entro il **22 novembre 2023**, previa apposizione del visto del Dirigente Scolastico, al successivo inoltro ai competenti Uffici Scolastici Territoriali.

Responsabile del procedimento: Dirigente: Luca Maria Lenti

e-mail: lucamaria.lenti@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Le domande del personale scolastico dirigenziale, invece, dovranno essere inviate direttamente allo scrivente ufficio.

Agli atti delle Scuole dovranno essere trattenute le copie delle domande al fine di accertare, successivamente, che i permessi siano effettivamente usufruiti per la frequenza dei corsi dichiarati e ai fini dell'acquisizione delle certificazioni ed eventuali adempimenti da porre in essere in caso di mancata presentazione delle certificazioni stesse.

I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale) che i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di determinare e notificare alle istituzioni scolastiche di competenza con proprio atto formale.

Si invitano le SS.LL. a voler dare alla presente nota e al Contratto Integrativo Regionale la più ampia diffusione tra il personale docente, educativo ed A.T.A. interessato, anche tramite affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE

Antimo Ponticiello

Firmato digitalmente
da PONTICIELLO
ANTIMO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:

- 1) Modello per la presentazione delle domande per l'anno solare 2024;
- 2) Contratto Collettivo Integrativo Regionale – 150 ore permessi studio.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 150 ORE

Il giorno 20 dicembre 2021, in Genova, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in sede di contrattazione decentrata regionale,

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;

VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 19.04.2018, in particolare l'art. 22, comma 4, lett. b4), che prevede la trattativa decentrata in materia di criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola sottoscritto in data 19.04.2018, in particolare l'art. 7, comma 3 che prevede una durata triennale per i contratti collettivi integrativi;

VISTA la circolare n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio firmato in data 08/11/2021 è stata messa a registrazione con visto n. 1604 del 10/12/2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale-Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e Ricerca;

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

e

i rappresentanti delle delegazioni sindacali

SI STIPULA

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il triennio 2022-2024.

Art. 1 - Beneficiari del diritto

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è tutto il personale della scuola (docente educativo e A.T.A.) con:

- contratto a tempo indeterminato

- contratto a tempo determinato, quest'ultimo, purché destinatario di contratto fino al termine dell'anno scolastico, fino al termine dell'attività didattica e fino al termine delle lezioni. termine delle lezioni).

Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale

A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono rapportate proporzionalmente all'orario ridotto.

Il numero di beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il 3% della dotazione organica regionale per i Dirigenti Scolastici e il 3% della dotazione organica provinciale complessiva per le altre categorie di personale, con arrotondamenti all'unità superiore.

Il contingente provinciale complessivo viene ripartito proporzionalmente sulla base delle rispettive consistenze organiche tra personale docente distinto per grado di istruzione, personale educativo, personale ATA. La quota di contingente non utilizzata da una componente va ridistribuita a favore delle altre categorie di personale.

Art. 2 - Presentazione delle domande

La domanda di concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, per il personale dirigente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, e per il personale docente, educativo e ATA con nomina a tempo indeterminato e determinato, nonché per i docenti di religione cattolica di cui all'art. 1, al Dirigente dell' Ambito Territoriale competente, tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio, entro il **15 novembre** dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi. I Dirigenti scolastici trasmettono tali domande agli Ambiti Territoriali Provinciali entro il **15 novembre** di ciascun anno.



Qualora la domanda sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda, il personale è tenuto a produrre egualmente domanda entro detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 3, il corso cui intende iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva. Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il termine di presentazione delle domande potrà produrre la relativa istanza entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

Art. 3 - Compilazione domande

La domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR 395/1988, deve contenere i seguenti dati:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita;
- Tipo di corso da frequentare;
- Durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o al sostenimento degli esami;
- Sede di servizio per il personale dirigente; ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- Anzianità complessiva di ruolo per il personale a tempo indeterminato, compreso il servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera; per il personale a tempo determinato estremi del contratto di lavoro e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento pregressi;



- Indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso;

L'anzianità di servizio può essere documentata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Parimenti, ai sensi delle medesime disposizioni, l'iscrizione ai corsi può essere documentata con autocertificazione, nell'attesa che sia esibita la documentazione formale (certificato di iscrizione).

Art. 4 Concessione permessi

Qualora il numero delle domande superi il contingente previsto, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale predispone la graduatoria dei Dirigenti scolastici richiedenti.

Analogamente, i Dirigenti degli Ambiti territoriali predispongono, nella provincia di competenza, due distinte graduatorie di richiedenti, una relativa al personale con contratto a tempo indeterminato e l'altra relativa a quello a contratto a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto).


Le graduatorie sono formulate sulla base dei seguenti parametri, in ordine di priorità:


1. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2. Frequenza di corsi di T.F.A./P.A.S. e ai corsi abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, previsti dall'Alt. 15 c. 16 del D.M. n. 249/2010, per coloro che sono in possesso del solo diploma di maturità magistrale o titolo equipollente; e corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, di diplomi di laurea o titoli equipollenti, compresi i corsi di laurea presso Conservatori di Musica e Accademia delle Belle Arti;
4. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di riconversione/specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio in corsi post-universitari;
5. Frequenza di corsi di alta qualificazione, dottorati di ricerca, di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto o della patente informatica europea;
6. Corsi a distanza mediante piattaforma on-line, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute e/o corsi riconosciuti dal MIUR purché della durata almeno annuale con esame finale;
7. Corsi di formazione di lingua straniera e formazione CLIL;
8. Maggiore anzianità di servizio;
9. Minore età anagrafica.

Le graduatorie dei richiedenti sono pubblicate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I permessi vengono concessi sulla base delle predette graduatorie, fino alla concorrenza del contingente di cui all'art. 1.

I permessi sono rinnovabili per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi.






Durante tale periodo, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta.

Successivamente, a parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai fruito di permessi.

Art. 5 - Emanazione dei provvedimenti

I provvedimenti di concessione dei permessi sono emanati, per i Dirigenti Scolastici, dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e, per il personale docente, educativo e ATA, dal Dirigente Scolastico, sulla base delle autorizzazioni del Dirigente dell'Ambito Territoriale competente.

Art. 6 - Durata e modalità di fruizione dei permessi

I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Nelle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per il raggiungimento della sede dove si svolgono i corsi o gli esami.

Il personale che per qualsiasi ragione preli servizio per un orario inferiore a quello previsto per il posto o la cattedra intera fruirà dei permessi di studi in misura proporzionale alle prestazioni lavorative effettivamente rese.

Per il personale con contratto a tempo determinato l'entità dei permessi sarà calcolata proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto e alla durata del medesimo.

Al fine di consentire l'eventuale programmazione delle sostituzioni e gli eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni, gli interessati presenteranno al Dirigente Scolastico un piano mensile di massima sulla base delle informazioni in loro possesso relative al calendario delle attività.

Le specifiche richieste vanno presentate con un congruo anticipo. Le ore di permesso retribuito vengono concesse e riconosciute soltanto per le ore coincidenti con l'orario di servizio.

Allo scopo di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l'attività di studio del personale che frequenta i corsi di cui al precedente art. 4, lett. a, b, c, d, e, f, g ed h, si suggerisce la massima flessibilità dell'orario di servizio assicurando in ogni caso la presenza, a scuola, dei richiedenti nel momento degli scrutini e degli esami.


Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro.

Si può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per partecipare alle lezioni anche proposte con il sistema della formazione a distanza purché previsti dall'ordinamento scolastico e/o universitario e adeguatamente certificabili.

Così come previsto dalla n. 12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, tale fruizione è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti ai corsi on-line dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Art. 7 - Certificazione dei permessi

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque



non oltre il termine dell'anno solare.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Art. 8 Sostituzione

Per quanto riguarda la sostituzione del personale della scuola che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, si applicano le disposizioni relative alle supplenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al DPR n. 395/1988, alla C.M. n. 319 del 24.10.1991, applicativa della disciplina in materia di permessi di studio, e ai successivi chiarimenti forniti con C.M. prot. n. 20882 dell'8.07.1992 nonché alla C.M. n. 130 del 21.4.2000.


Art. 10 - Durata e validità

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio ha valore per il triennio 2022-2024, salvo richiesta scritta di modifica da parte di uno dei contraenti.


Genova, 20 dicembre 2021

La delegazione di parte pubblica:

Ettore Acerra – Direttore Generale



Roberto Peccenini – Dirigente



Luca Maria Lenti - Dirigente



La delegazione di parte sindacale:

FLC-CGIL 

CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA RUA 

GILDA-UNAMS 

SNALS-CONFSALS 

Da compilare a cura dell'Istituzione Scolastica

Denominazione Scuola _____

Estremi di acquisizione della domanda: Prot. n. _____ del _____

**DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(150 ORE) PER L'ANNO 2024.**

Al Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria
(solo per i Dirigenti Scolastici)

o

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale di
(per il tramite dell'Istituzione Scolastica di appartenenza)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Prov. _____ il _____, in servizio nell'A.S. 2023/24 presso la scuola _____

di _____ in qualità di :

Dirigente

Docente di: Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I° Grado per la Classe di Concorso _____

Scuola Secondaria di II° Grado per la Classe di Concorso _____

Insegnante di religione cattolica

Personale A.T.A. con la qualifica di: _____

Personale Educativo

con contratto di lavoro: **a tempo indeterminato;**

a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico
(31/08/2024)

con orario di servizio intero con orario di servizio di n. _____ ore settimanali

a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche
(30/06/2024)

con orario di servizio intero con orario di servizio di n. _____ ore settimanali

a tempo determinato fino al termine delle lezioni
(08/06/2024)

con orario di servizio intero con orario di servizio di n. _____ ore settimanali

CHIEDE

di poter fruire, **nell'anno solare 2024**, dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88 e dal Contratto Integrativo Regionale per la frequenza di un corso di studio come di seguito specificato (1), (2);

- A - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;

- B - Frequenza di corsi di T.F.A./P.A.S. e ai corsi abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, previsti dall'Art. 15 c. 16 del D.M. n. 249/2010, per coloro che sono in possesso del solo diploma di maturità magistrale o titolo equipollente; e corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili e in subordine dei percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, valutati per i 60 CFU, di cui al DPCM 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023;

- C - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, di diplomi di laurea o titoli equipollenti, compresi i corsi di laurea presso Conservatori di Musica e Accademia delle Belle Arti;

- D - Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di riconversione/specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio in corsi post-universitari;

- E - Frequenza di corsi di alta qualificazione, dottorati di ricerca, di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto o della patente informatica europea;

- F - Corsi a distanza mediante piattaforma on-line, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute e/o corsi riconosciuti dal MIUR purché della durata almeno annuale con esame finale;

- G- Corsi di formazione di lingua straniera e formazione CLIL.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____, conseguito presso _____ in data _____;

di essere iscritto al _____ anno del corso di studi (3) _____, della durata complessiva di _____ anni, presso: (4) _____ per il conseguimento del seguente titolo di studio: _____

di frequentare il corso _____

di avere una anzianità complessiva (pre - ruolo + ruolo) di servizio riconoscibile di anni _____;

di avere una anzianità complessiva a tempo determinato di anni _____ (incluso l'anno in corso);

di non aver mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio;

di avere usufruito dei permessi per il diritto allo studio nei precedenti anni (1):

1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023

per i seguenti motivi: _____.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

Data, _____

(Firma del richiedente)

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOTE:

(1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa;

(2) I corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi, sono quelli indicati nell'art. 3 del DPR 395/88 di seguito specificati:

- corsi universitari e post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
- corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

(3) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritti;

(4) Riportare l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc.) con il relativo indirizzo, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate.